STATUTO NAZIONALE AGESC

(approvato dal Congresso Nazionale a Tivoli il 24 marzo 2012)

CAPO I – I PRINCIPI COSTITUTIVI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Identità della Associazione e suoi principi ispiratori

L'AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche), è Associazione nazionale di genitori per la famiglia, l'educazione, la scuola cattolica e la formazione professionale di ispirazione cristiana. Essa, proponendosi di operare in adesione ai principi e valori della Fede Cattolica ed al Magistero della Chiesa, sostiene:

- a) il primato della famiglia nell'educazione e nell'istruzione dei figli, in ragione del sacramento del Matrimonio, per diritto naturale dei genitori e per diritto dovere costituzionale;
- b) il diritto dei genitori di scegliere a fini educativi, in piena coscienza e libertà, per i propri figli le istituzioni, le modalità ed i momenti più rispondenti ai propri convincimenti morali, religiosi e civili;
- c) la necessità di qualificare e promuovere la scuola cattolica secondo i principi sanciti dal Concilio Vaticano II, nel documento "Gravissimum Educationis", e dal costante insegnamento del Magistero della Chiesa.

Art. 2 – L'AGeSC è associazione di promozione sociale ai sensi della legislazione vigente.

Art. 3 – Finalità della Associazione

- 3.1) L'AGeSC persegue i seguenti scopi:
- a) assumere programmi ed iniziative utili ad orientare gli associati nelle loro scelte educative in conformità ai principi ispiratori della Associazione;
- b) sensibilizzare i genitori sul significato della scelta della scuola cattolica, sollecitandone l'impegno personale, in unione con tutti coloro che si riconoscono nella scelta di vita cristiana, al fine di assicurare una loro presenza attiva e nelle strutture della società;
- c) inserirsi attivamente nella realtà della scuola cattolica per favorire l'attuazione di una comunità educativa, tendente alla formazione integrale della persona;
- d) collaborare responsabilmente alla realizzazione del progetto educativo della scuola cattolica;
- e) presentare e sostenere, con la più ampia partecipazione delle famiglie, proposte ed istanze interessanti la Scuola Cattolica e il suo rapporto con la famiglia e la società, in un contesto di pluralismo culturale ed istituzionale, con particolare riguardo alla tutela e promozione della libertà di insegnamento e di scelta dell'educazione, senza condizionamenti politici ed economici.
- 3.2) L'AGeSC non ha scopo di lucro.
- 3.3) Non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra i soci, neanche in modo indiretto, proventi delle attività, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve della associazione.
- 3.4) Eventuali utili o avanzi di gestione, devono essere reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dallo statuto.
- 3.5) L'AGeSC svolge le proprie attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei destinatari delle attività.

Art. 4 - Ambito ecclesiale della Associazione.

L'AGeSC è associazione laicale privata a norma del diritto canonico. Essa si propone di ottenere e mantenere come tale il riconoscimento dall'Autorità Ecclesiastica e di adeguarsi, nelle sue linee di ispirazione, giudizio, valutazione e conseguente operatività, alle direttive della Chiesa Cattolica.

- Art. 5 Rapporto con la Chiesa Locale e Rapporti con le Scuole Cattoliche.
- 5.1) L'AGeSC, nel suo specifico, collabora alla Pastorale della Chiesa Locale
- 5.2) L'AGeSC, nel rispetto delle diversità dei compiti e delle responsabilità, opera in collegamento con i gestori delle Scuole Cattoliche, per la realizzazione del Progetto Educativo.

Art. 6 – Rapporti con le altre Associazioni

- 6.1) L'AGeSC ricerca e persegue la collaborazione con tutte le altre aggregazioni che operano per la promozione della educazione, in specie con quelle che operano per la promozione della educazione cattolica. L'AGeSC intende operare in particolare collaborazione con le federazioni di enti gestori di scuola cattolica e della formazione professionale di ispirazione cristiana e con i coordinamenti nazionali ecclesiali dediti alla promozione dell'educazione, della famiglia, della scuola e della scuola cattolica.
- 6.2) Essa inoltre può decidere di collaborare con altre aggregazioni di genitori con delibera del Consiglio Nazionale.
- 6.3) Ove esistano realtà associative di genitori, di tipo congregazionale o di istituto, i quadri AGeSC di pari livello debbono intessere rapporti di stretta collaborazione e assumere iniziative volte ad integrare le diverse associazioni.
- 6.4) L'AGeSC è indipendente da partiti politici ed aggregazioni politiche e sindacali.

Art. 7 – Attività della Associazione

Per conseguire i propri scopi L'AGeSC si propone di:

- a) Formare e informare i genitori per la conoscenza, la discussione e la soluzione dei problemi educativi e scolastici:
- b) Sollecitare gli associati a rendersi disponibili ad operare nelle strutture scolastiche, civili ed ecclesiali ai vari livelli;
- c) Suscitare la presa di coscienza, da parte della pubblica opinione, dei problemi educativi e scolastici;
- d) Elaborare linee operative ed azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi riguardanti la promozione del sistema scolastico nel nostro Paese, la libertà di scelta educativa, il pluralismo delle istituzioni scolastiche, l'effettiva parità giuridica ed economica della scuola non statale con la scuola gestita dallo Stato;
- e) collaborare alla elaborazione e alla attuazione piena di progetti educativi in tutte le scuole cattoliche e della formazione professionale di ispirazione cristiana;
- f) favorire la diffusione e la conoscenza delle proposte culturali, educative e formative dell'associazione attraverso una specifica attività di comunicazione, compresa la promozione di iniziative editoriali e di stampa periodica a qualsiasi livello associativo.

Art. 8 – Soci dell'AGeSC.

- 8.1) Sono soci dell'AGeSC i genitori e le persone fisiche disposte ad operare in conformità ai principi e alle finalità dell'Associazione.
- 8.2) L'appartenenza all'AGeSC è subordinata alla accettazione del suo Statuto e Regolamento ed al versamento della quota associativa annua.
- 8.3) In ogni caso non possono divenire soci AGeSC gli aderenti ad associazioni segrete o riservate; al contempo è esclusa ogni discriminazione per ragioni etniche, razziali, politiche o religiose.
- 8.4) Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Art. 9 – Obblighi dei soci e degli organi associativi.

- 9.1) Ogni socio è tenuto al pieno rispetto dei principi e delle linee operative della Associazione, la quale attraverso decisioni formalmente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento dei propri fini.
- 9.2) Nessun socio può utilizzare per fini privati le strutture e l'immagine dell'Associazione.

9.3) I rapporti tra gli organi associativi e i soci debbono essere costantemente ispirati ai principi cristiani di condivisione, solidarietà e sussidiarietà.

Art. 10 – Incarichi associativi.

- 10.1) L'ordinamento interno alla Associazione è ispirato ai principi democratico e di uguaglianza tra gli associati; tutte le cariche associative sono elettive e riservate ai soci.
- 10.2) Gli incarichi associativi a qualsiasi livello sono gratuiti e volontari e vanno intesi come servizio per il raggiungimento delle finalità statutarie. Per tali incarichi, anche se di natura professionale, spetta il solo rimborso spese.
- 10.3) Ogni incarico non può avere durata superiore ai sei anni anche non consecutivi.
- 10.4) Nel caso in cui un socio, titolare di incarico associativo elettivo a qualsiasi livello, assuma candidature politiche o sindacali, rimane sospeso dall'incarico sino all'esito delle elezioni; successivamente, se eletto, decade dall'incarico.
- 10.5) Vi è incompatibilità tra gli incarichi di presidenza a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE dell'AGeSC

- Art. 11 Sede legale. Struttura organizzativa.
- 11.1) L' AGeSC ha sede legale in Roma.
- 11.2) Essa si articola nei seguenti livelli organizzativi:
- a) Istituto:
- b) Provinciale:
- c) Regionale;
- d) Nazionale.
- 11.3) Eventuali accorpamenti temporanei dei livelli organizzativi regionali e provinciali, possono essere deliberati dal Consiglio Nazionale con maggioranza assoluta degli aventi diritto, previo parere favorevole dei livelli associativi di competenza.

Art. 12 – Competenza del livello di Istituto.

Competono agli organi associativi a livello di Istituto:

- a) la promozione delle adesioni e la conseguente raccolta delle quote associative, con attribuzione ai livelli associativi superiori di quanto ai medesimi competa, tramite il livello provinciale;
- b) la formazione dei programmi annuali di attività, in collaborazione con i responsabili dell'Istituto, in armonia con le indicazioni dei livelli associativi sovraordinati;
- c) la formazione dei soci;
- d) la partecipazione alla realizzazione ed alla verifica dei progetti educativi dell'Istituto;
- e) la amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- f) la scelta dei rappresentanti negli organismi associativi sovraordinati a livello provinciale;
- g) l'inserimento ed il raccordo delle proprie attività con i programmi della Chiesa locale;
- h) la assunzione di iniziative volte ad integrare l'istituto con le altre istituzioni scolastiche del territorio.

Art. 13 – Competenze del livello provinciale.

Competono agli organi associativi a livello provinciale:

- a) il coordinamento delle attività dei comitati di istituto in ambito provinciale;
- b) la promozione e la organizzazione delle attività associative in ambito provinciale, anche in accordo con i progetti pastorali diocesani, nel rispetto delle indicazioni dei livelli associativi sovraordinati;

- c) il coordinamento e la direzione delle attività relative alle elezioni ed alla partecipazione agli organi collegiali della scuola a livello distrettuale e provinciale, nonché ai rapporti con i locali uffici scolastici;
- d) il rapporto con le istituzioni scolastiche, civili ed amministrative in ambito comunale e provinciale;
- e) la amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- f) la scelta dei rappresentanti negli organismi regionali e nazionali;
- g) l'informazione ai soci ed agli organi associativi di istituto sulle attività della Associazione;
- h) il collegamento con l'Ufficio Stampa Nazionale e Regionale ed il rapporto con gli organi di informazione locale;
- i) la formazione dei soci.

Art. 14 – Competenze del livello regionale.

Competono agli organi associativi a livello regionale:

- a) la rappresentanza della Associazione nell'ambito regionale, secondo le direttive e le linee operative degli organi nazionali;
- b) il coordinamento delle attività dei livelli provinciali;
- c) la assunzione di iniziative che, in ambito regionale, attuino le scelte operative effettuate dagli organi nazionali;
- d) la promozione e la organizzazione di attività associative in ambito regionale;
- e) i rapporti con le istituzioni ecclesiali e civili in ambito regionale;
- f) la amministrazione delle risorse economiche di competenza;
- g) il collegamento con gli Uffici Stampa Nazionale e Provinciali ed il rapporto con gli organi di informazione regionale.

Art. 15 – Competenze del livello nazionale.

Competono agli organi associativi a livello nazionale:

- a) la rappresentanza e la direzione della Associazione;
- b) la definizione delle linee generali di programmazione degli interventi e delle scelte operative in campo nazionale ed internazionale;
- c) la armonizzazione delle attività associative a tutti i livelli e la verifica della loro corrispondenza alle linee generali di programmazione;
- d) l'intervento su tutti i livelli associativi e su tutti i soci al fine di regolarizzare l'attività e di ricondurla al rispetto dei principi statutari e regolamentari e delle delibere nazionali;
- e) i rapporti con le istituzioni e le associazioni a livello nazionale ed internazionale;
- f) l'esercizio di attività di controllo comportamentale su tutti gli organi associativi;
- g) la determinazione della quota associativa nazionale e delle quote di spettanza dei vari livelli;
- h) l'amministrazione delle risorse di competenza;
- i) la verifica delle gestioni contabili a tutti i livelli regionale e provinciale;
- j) l'attribuzione di deleghe per lo svolgimento di compiti di rilevanza nazionale ed internazionale:
- k) l'attività di formazione ai livelli regionale e provinciale;
- 1) la formazione dei quadri associativi;
- m) ogni altra forma di intervento e di attività necessari al perseguimento dei fini dell'Associazione.

CAPO III – STRUTTURA DEI LIVELLI ORGANIZZATIVI

Art. 16 – Il livello di Istituto

Il livello di Istituto si articola in:

a) Assemblea dei Soci;

- b) Comitato di Istituto;
- c) Presidente del Comitato di Istituto.

Art. 17 – Organi di Istituto

- 17.1) Gli aderenti all'AGeSC di una singola istituzione scolastica o formativa costituiscono l'Assemblea dei Soci.
- 17.2) In prima convocazione l'Assemblea dei Soci di Istituto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati.
- 17.3) L'Assemblea dei Soci è in ogni caso validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 17.4) L'Assemblea approva, all'inizio di ogni anno, il programma di attività dell'anno sociale in corso e il rendiconto dell'anno sociale precedente
- 17.5) Alla Assemblea spetta altresì la elezione dei delegati di cui al successivo art. 18.
- 17.6) L'Assemblea elegge il Presidente e almeno altri quattro membri del Comitato di Istituto.
- 17.7) Tali incarichi hanno durata triennale.
- 17.8) Spettano al Comitato di Istituto tutte le competenze di cui al precedente art. 12.
- 17.9) Il Comitato di Istituto elegge tra i propri membri, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- 17.10) Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, dirige i lavori del Comitato e della Assemblea di Istituto ed ha la rappresentanza dei soci iscritti presso l'istituzione.
- 17.11) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale valgono le disposizioni regolamentari che ogni Assemblea dei soci può approvare, seguendo le indicazioni del livello nazionale.

Art. 18 – Il livello provinciale.

Il livello provinciale si articola in:

- a) Assemblea Provinciale composta dai presidenti dei Comitati di Istituto della Provincia e dai delegati eletti dai soci di ogni Istituto;
- b) Comitato Provinciale;
- c) Presidente Provinciale;
- d) Commissione di controllo contabile.

Art. 19 – Organi Provinciali

- 19.1) In ogni Provincia in cui esiste il livello di istituto deve essere costituita l'Assemblea Provinciale di cui all'articolo precedente.
- 19.2) Ad ogni Istituto spetta un numero minimo di due delegati alla assemblea provinciale, oltre al Presidente del Comitato di Istituto, nonché un ulteriore delegato per ogni 100 iscritti o frazione di cento superiore a 50. Non sono ammesse delegate tra delegati.
- 19.3) Laddove in una Provincia esista un solo Comitato di Istituto, l'Assemblea dei soci svolge le funzioni di Assemblea provinciale.
- 19.4) In prima convocazione l'Assemblea Provinciale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 19.5) Spettano all'Assemblea provinciale la elezione del Presidente e del Vicepresidente provinciali, nonché dei componenti del Comitato Provinciale e della Commissione di Controllo Contabile; tali incarichi hanno tutti durata triennale e decadono comunque al 30 giugno dell'anno scolastico precedente quello di convocazione ordinaria del Congresso.
- 19.6) L'assemblea approva entro il 31 dicembre la relazione annuale ed il rendiconto dell'anno sociale precedente, predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere provinciali. Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione della Commissione di Controllo Contabile.

- 19.7) L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente Provinciale convoca e presiede altresì le riunioni del Comitato Provinciale. Il Comitato Provinciale, cui sono demandati i compiti di cui al precedente art. 13, elegge nel proprio ambito, il Segretario ed il Tesoriere.
- 19.8) Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento nazionale, valgono le disposizioni regolamentari, approvate dall'assemblea provinciale, seguendo le indicazioni del livello nazionale".

Art. 20 – Il livello regionale

Il livello regionale si articola in:

- a) Assemblea regionale composta dai presidenti provinciali e dai delegati eletti dal livello provinciale.
- b) Comitato Regionale;
- c) Presidente Regionale;
- d) Commissione di Controllo Contabile.

Art. 21 – Organi regionali

- 21.1) In ogni Regione in cui esiste il livello provinciale AGeSC deve essere costituita la assemblea di cui all'articolo precedente. Laddove in una Regione esista un solo livello provinciale a questo vengono demandate le funzioni del livello regionale.
- 21.2) Ad ogni provincia spetta un numero minimo di due delegati all'assemblea regionale, oltre il Presidente Provinciale, nonché un ulteriore delegato per ogni 800 iscritti o frazione di ottocento superiore a 400. Non sono ammesse delegate tra delegati.
- 21.3) In prima convocazione l'Assemblea regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- 21.4) Spetta all'Assemblea Regionale la elezione del Presidente e del Vicepresidente Regionali, nonché dei componenti del Comitato Regionale e della Commissione di Controllo Contabile. Tali incarichi hanno durata triennale e decadono, comunque, al 30 giugno dell'anno scolastico precedente quello di convocazione ordinaria del Congresso.
- ART. 21.5) L'assemblea approva entro il 31 dicembre la relazione annuale ed il rendiconto dell'anno sociale precedente, predisposti rispettivamente dal Presidente e dal Tesoriere regionali. Il rendiconto deve essere accompagnato dalla relazione della Commissione di Controllo Contabile.
- 21.6) L'assemblea regionale è presidenta dal Presidente Regionale, che la convoca, o, in sua assenza dal Vice-Presidente. Al Presidente, o, in sua assenza, al Vice-Presidente, compete altresì la rappresentanza della Associazione in ambito regionale.

Il Presidente Regionale convoca e presiede altresì le riunioni del Comitato Regionale. Il Comitato Regionale, cui sono demandati i compiti di cui all'art. 14, elegge al proprio interno il Segretario ed il Tesoriere.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale valgono le disposizioni regolamentari, che l'assemblea regionale è tenuta a predisporre ed approvare, seguendo le indicazioni del livello nazionale.

ART. 22 – Il livello nazionale

Il livello nazionale si articola in:

- a) Congresso Nazionale, con cadenza triennale, composto da Comitato Esecutivo uscente, Presidenti regionali, Presidenti provinciali, i due delegati della Formazione professionale eletti nel Consiglio Nazionale e delegati eletti con criterio proporzionale dalle assemblee provinciali. Al Congresso Nazionale partecipano inoltre i componenti dei Collegi Sindacale e Probiviri uscenti, senza diritto di voto;
- b) Comitato Esecutivo, eletto dal Congresso Nazionale per il triennio successivo. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal

Responsabile dell'ufficio stampa nazionale, dal Responsabile dell'ufficio relazioni estere, dal Responsabile dell'ufficio nazionale formazione professionale, dal Presidente Nazionale uscente, da quattro delegati del Congresso, eletti tra i soci provenienti da regioni tra loro diverse e diverse da quelle di provenienza del Presidente e del Vicepresidente nazionali, anch'essi appartenenti a Regioni diverse tra loro;

- c) Consiglio Nazionale, composto da Comitato Esecutivo, Presidenti regionali, i Presidenti Provinciali le cui province abbiano almeno 30 soci iscritti e un delegato per ogni Provincia che abbia più di 500 iscritti; per favorire la presenza dei soci genitori degli alunni ed ex alunni degli istituti di formazione professionale di ispirazione cristiana, del Consiglio Nazionale fanno inoltre parte almeno due soci eletti dal Congresso fra i medesimi, provenienti da due regioni diverse tra loro:
- d) Presidente nazionale e Vicepresidente nazionale;
- e) Collegio Sindacale;
- f) Collegio Probiviri.

Art.23 – Organi Nazionali – Il Congresso

23.1) Ogni tre anni, entro il 31 marzo, deve essere svolto in via ordinaria il Congresso Nazionale, cui spettano i compiti previsti dal presente statuto. Esso provvede inoltre alla definizione delle linee generali sia di programmazione degli interventi che delle scelte operative in campo nazionale ed internazionale.

La convocazione del Congresso è effettuata dal Presidente Nazionale entro il 31 dicembre immediatamente precedente la data di effettuazione, a mezzo comunicazione scritta.

- 23.2) Il Congresso è convocato in via straordinaria dal Presidente nazionale ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale, ed inoltre quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno otto Comitati regionali, o venti Comitati provinciali o cinquemila iscritti.
- 23.3) Il Consiglio Nazionale determina le modalità di svolgimento del Congresso straordinario.
- 23.4) Il Congresso approva il regolamento nazionale che disciplina la vita associativa in attuazione del presente statuto.
- 23.5) Per tutto quanto non disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento Nazionali valgono le disposizioni del regolamento del Congresso.

Art. 24 – Organi Nazionali – Il Consiglio Nazionale

- 24.1) Il Consiglio Nazionale è l'organo direttivo della Associazione. Esso svolge i compiti previsti dal presente statuto.
- 24.2) Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria due volte l'anno, nonché, in via straordinaria, ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, o ne faccia richiesta scritta e motivata 1/10 dei suoi componenti o cinque presidenti regionali.
- 24.3) Ogni anno, entro il mese di febbraio, il Consiglio Nazionale approva la relazione del Presidente e il rendiconto consuntivo predisposto dal Tesoriere, tenendo conto della relazione di accompagnamento predisposta dal Collegio Sindacale. Nella medesima sede approva inoltre il bilancio preventivo.

Art. 25 – Organi Nazionali – Il Comitato Esecutivo

- 25.1) Il Comitato esecutivo svolge i compiti di cui al presente statuto; coadiuva inoltre il Presidente nella attività di direzione e rappresentanza della Associazione; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Nazionale, prepara i lavori di quest'ultimo e del Congresso; sostiene e promuove l'attività di tutti gli altri organi associativi.
- 25.2) Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando sia presente almeno un terzo dei suoi componenti.

- Art. 26 Organi Nazionali Il Presidente Nazionale
- 26.1) Spetta al Presidente nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento ovvero per delega esplicita, al Vicepresidente, il compito di rappresentare l'Associazione. Esso inoltre convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo e convoca il Congresso;
- 26.2) Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Congresso ordinario;
- 26.3) La candidatura a Presidente e Vicepresidente è espressa su proposta scritta di almeno un Comitato Provinciale, contenente i profili dei candidati e il programma da loro condiviso. La proposta deve pervenire alla Segreteria Nazionale almeno 45 giorni prima della data di svolgimento del Congresso.
- 26.4) Il Segretario Nazionale trasmette ai Presidenti Regionali e Provinciali entro sette giorni le proposte pervenute in tempo utile.

Art. 27 – Assistenti Ecclesiastici.

Gli Assistenti Ecclesiastici, ove designati dalla competente autorità, hanno facoltà di intervenire agli organi nazionali, regionali e provinciali di competenza .

Art. 28 Regolamenti per i livelli organizzativi (provinciale e regionale)

Per i livelli organizzativi provinciale e regionale deve essere redatto apposito regolamento, sui principi predisposti dal Consiglio Nazionale, per lo svolgimento della attività associativa.

CAPO IV - ORGANI DI CONTROLLO

Art. 29 – Collegio Sindacale.

- 29.1) Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale tra i soci esperti di materie economiche e giuridiche.
- 29.2) I componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra soci provenienti da diverse regioni, con esclusione di quelle di appartenenza del Presidente e del Tesoriere nazionale.
- 29.3) Il Collegio elegge, nella prima riunione immediatamente successiva alla nomina, nel proprio ambito, il Presidente; in ogni seduta del Collegio viene indicato il componente che funge da Segretario.
- 29.4) Il Collegio sindacale verifica la conformità delle delibere di spesa ai principi statutari e la regolarità dei relativi titoli; esamina il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere, riferendo per iscritto al Presidente Nazionale che ne informa il Consiglio Nazionale; esercita, inoltre, il controllo contabile anche sulla gestione di fondi a livello Provinciale e Regionale.
- 29.5) Il Collegio Sindacale, ove ritenga che il bilancio predisposto dal Tesoriere o la gestione dei fondi effettuata dal medesimo, non sia conforme alle norme di legge o di statuto, così come, ove rilevi irregolarità nella gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale, invita l'organo interessato ad effettuare, nei trenta giorni dal rilievo, le opportune correzioni; in mancanza, se possibile, procede direttamente alle stesse, sottoponendo il comportamento dell'organo controllato al Collegio dei Probiviri.
- ART. 29.6) L'incarico di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione a qualsiasi livello.

Art. 30 – Commissioni di controllo contabile.

- 30.1) Il controllo sulla gestione dei fondi dei Comitati di Istituto viene esercitato, con gli stessi poteri riconosciuti al Collegio Sindacale, dalla Commissione Provinciale di Controllo.
- 30.2) Il controllo sulla gestione dei fondi a livello Provinciale e Regionale viene esercitato dalle relative Commissioni di Controllo, munite degli stessi poteri riconosciuti al Collegio Sindacale. All'esito di detto controllo la Commissione, entro il termine di trenta giorni, dovrà trasmettere al Collegio Sindacale la copia del bilancio dell'organo controllato accompagnata dalla propria relazione.

- 30.3) Il Presidente Provinciale o quello regionale, ciascuno per quanto di sua competenza, può chiedere alla Commissione Contabile di allegare alla detta relazione propri rilievi che devono essere trasmessi al Collegio Sindacale.
- 30.4) Tutti gli atti e le delibere sottoposti all'esame del Collegio Sindacale e/o dalla Commissione Contabile sono considerati approvati da detti organi, ove, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti da esaminare, non venga inviata, all'organo controllato, la richiesta di riesame e/o di chiarimenti

CAPO V – ORGANI DI GARANZIA

Art. 31 – Collegio dei Probiviri.

- 31.1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra i soci preferibilmente esperti in materie giuridiche.
- 31.2) I componenti il Collegio dei Probiviri devono appartenere a regioni diverse.
- 31.3) Il Collegio elegge, nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione, nel proprio ambito, il Presidente; ogni volta che viene convocato il Collegio, questo nomina il componente che funge da Segretario.
- 31.4) Il Collegio giudica il comportamento dei soci, sia nell'ambito associativo, che al di fuori dello stesso qualora questo crei riflesso sulla Associazione; al Collegio resta anche demandato l'esame dei reclami avverso le decisioni prese dagli altri organi associativi.
- 31.5) Ciascun socio o organo della Associazione può chiedere al Collegio dei Probiviri, mediante istanza circostanziata e motivata, di giudicare sul comportamento di altro socio o di un organo della Associazione, anche se non appartenente alla medesima circoscrizione territoriale.
- 31.6) Il collegio dei Probiviri, sempre con la presenza di tre componenti, giudica in unico grado e adotta le relative sanzioni che devono essere poste in esecuzione dall'organo indicato, nella decisione, dal Collegio.
- 31.7) Ogni controversia relativa alla interpretazione dello Statuto è demandata al Collegio dei Probiviri. In tale occasione devono essere convocati sia i componenti effettivi che i supplenti; il Collegio è validamente costituito per deliberare ove siano presenti almeno tre componenti; la decisione, presa se del caso a maggioranza dei presenti e in caso di parità con voto determinante del Presidente, ha il valore di interpretazione autentica e rimane vincolante per tutti i soci.
- 31.8) L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è assolutamente incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione a qualsiasi livello.

Art. 32 – Commissione Regionale di Conciliazione.

Resta in facoltà alle singole Assemblee regionali di costituire una commissione per la risoluzione bonaria di controversie sorte nell'ambito locale. Tale commissione non può adottare alcuna sanzione e deve limitare il proprio intervento per la risoluzione bonaria della controversia, rimettendo, immediatamente, gli atti al Collegio dei Probiviri ove ravvisi gli estremi per un provvedimento di competenza dello stesso.

Art. 33 – Interventi del Consiglio Nazionale

- 33.1) Il Consiglio Nazionale, e in caso di estrema urgenza, il Comitato Esecutivo, possono adottare, con provvedimenti motivati ed immediatamente esecutivi, interventi atti ad eliminare irregolarità di funzionamento degli organi associativi, con esclusione del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. Nell'ipotesi in cui tali provvedimenti, per la loro urgenza, siano stati presi dal Comitato Esecutivo, gli stessi devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal Consiglio Nazionale che deve essere convocato, a tale scopo, entro il termine di novanta giorni.
- 33.2) Le decisioni prese dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Esecutivo possono essere impugnate, senza perciò che si sospenda l'esecutività delle stesse, dagli interessati, innanzi al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione a loro effettuata. Il

Collegio dei Probiviri, quando ne ravvisi gli estremi, può sospendere l'esecutività della decisione sino all'esito del giudizio.

Art. 34 – Norma Generale.

- 34.1) Gli organi di controllo e di garanzia nello svolgimento dei propri compiti possono effettuare ogni tipo di accertamento e di acquisizione utili all'assunzione delle decisioni di loro competenza.
- 34.2) Ciascun organo statutariamente controllato deve provvedere a trasmettere all'organo statutariamente controllante, in esibizione, tutta la documentazione che quest'ultimo gli richieda; a tanto resta obbligato anche il socio sottoposto al giudizio del Collegio dei Probiviri. In caso di mancata ottemperanza a tale richiesta l'inadempiente deve essere deferito al Collegio dei Probiviri.

CAPO VI - NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 35 – Norme generali.

- 35.1) Tutte le nomine associative devono avvenire mediante elezioni dirette alle quali ciascun socio può candidarsi.
- 35.2) Gli organi direttivi pluripersonali, sia in sede locale che nazionale, devono rispettare, nei propri organici, il criterio di proporzionalità delle rappresentanze delle componenti territoriali.
- 35.3) Tutti gli organi associativi ai quali è demandata la gestione dei fondi devono mantenere libri contabili sui quali annotare gli incassi e le spese, e devono predisporre i rendiconti annui che devono essere rimessi per l'esame agli organi competenti entro il 31 dicembre.

Art. 36 – Anno sociale.

L'anno sociale inizia il giorno 1 ottobre e termina il giorno 30 settembre

Art. 37 – Convocazioni – ordini del giorno.

- 37.1) Tutti gli organi associativi pluripersonali, con esclusione del Comitato Esecutivo, devono essere convocati per iscritto, con mezzo idoneo a provarne la ricezione, almeno sette giorni prima della data della convocazione, che deve contenere la indicazione dell'ora, del giorno.
- 37.2) Le proposte di integrazione all'ordine del giorno vanno comunicate, direttamente dal proponente, a tutti i componenti dell'organo di cui lo stesso fa parte, anche telegraficamente, almeno tre giorni prima della riunione ove lo consenta l'unanimità dei presenti.
- 37.3) Tutte le convocazioni degli organi associativi nazionali vanno comunicate al presidente ed al segretario nazionale.

Art. 38- Validità delle riunioni.

Le riunioni degli organi associativi elettivi sono valide se è presente la maggioranza di componenti aventi diritto di voto, ove non sia diversamente disposto dal presente statuto.

Art. 39 - Votazioni.

- 39.1) Le votazioni sono effettuate, di regola, per alzata di mano. Vanno fatte a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei soci presenti ed aventi diritto al voto.
- 39.2) Sono svolte in ogni caso a scrutinio segreto le elezioni dei componenti degli organi associativi nonché le votazioni comunque concernenti persone.
- 39.3) La elezione dei componenti degli organi associativi pluripersonali viene, in ogni caso, effettuata esprimendo un numero di preferenze comunque inferiore al numero dei componenti da eleggere.

Art. 40 – Pubblicità delle riunioni.

Di tutte le riunioni degli organi associativi pluripersonali e delle Commissioni viene redatto, a cura del proprio Segretario, verbale che, dopo l'approvazione, viene raccolto in apposito registro custodito presso la sede dell'organo.

Art. 41 – Delibere.

- 41.1) Le delibere sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, se la votazione è avvenuta con il voto segreto, la delibera si ha per non approvata. L'astensione, la scheda bianca e quella nulla vengono considerate come espressione di voto negativo.
- 41.2) Le delibere di tutti gli organi associativi, a livello nazionale, regionale e provinciale sono raccolte in appositi registri custoditi nelle rispettive sedi.
- 41.3)Le delibere sono immediatamente esecutive; quelle che contengono direttive per l'Attività dell'associazione, vanno comunicate ai destinatari e sono esecutive dal momento della ricezione.

Art. 42 – Espulsione, decadenza, dimissioni.

- 42.1) L'espulsione dall'associazione di singoli soci è deliberata dal Collegio dei Probiviri per comportamento gravemente lesivo dei principi statutari o, comunque, per grave turbamento dell'attività dell'Associazione, previa contestazione degli addebiti e acquisizione e valutazione delle giustificazioni.
- 42.2) I componenti elettivi degli organi associativi pluripersonali sono dichiarati decaduti dai propri incarichi, con delibera presa dall'organo di competenza a maggioranza assoluta dei votanti, ove manchino, senza giustificato e documentato motivo, a tre riunioni consecutive.
- 42.3) I Presidenti Nazionale, Regionali e Provinciali decadono dai propri incarichi ove non presentino la relazione e il rendiconto annuali nei termini fissati dal Regolamento.
- 42.4) In caso di espulsione, decadenza o dimissioni scritte di un componente degli organi associativi, si provvede alla sua sostituzione nella prima riunione successiva all'organo abilitato.
- 42.5) Nel caso venga a mancare, per i motivi di cui al comma che precede, contemporaneamente la metà dei componenti di un organo associativo pluripersonale, gli altri componenti decadono di diritto e, l'organo preposto provvede, entro tre mesi, alla integrale rielezione dell'organo.
- 42.6) Ove manchino, contemporaneamente, il Presidente Nazionale ed Il Vice Presidente , le loro funzioni sono svolte, per la sola convocazione del Congresso nazionale, dal Presidente del collegio Sindacale.

Art. 43 – Sanzioni associative.

Le sanzioni della censura e della sospensione a tempo determinato dalla qualità di socio vengono ugualmente deliberate dal Collegio dei Probiviri, sempre con provvedimenti motivati ed in base alla gravità delle infrazioni commesse.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 – Modifica dello Statuto.

Eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate, su proposta scritta del Presidente nazionale o del Consiglio Nazionale o di almeno cinque assemblee regionali o di cinquemila iscritti, dal Congresso nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Dette proposte di modifica sono comunicate almeno trenta giorni prima del congresso. Dette modifiche non possono costituire oggetto di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 37.2.

Art. 45 – Durata dell'AGeSC

La durata dell'AGeSC è a tempo indeterminato.

Art. 46 – Patrimonio dell'AGeSC

- 46.1) Il patrimonio dell'AGeSC è costituito dall'insieme delle quote associative annue, nonché da eventuali donazioni di singoli o di enti, accettate dal Consiglio Nazionale.
- 46.2) Ai livelli organizzativi di istituto, provinciale e regionale compete una parte delle quote associative annuali nella misura fissata dal Consiglio Nazionale; tali risorse sono gestite in piena autonomia e responsabilità da ogni livello per il perseguimento delle finalità e con le modalità previste dal presente statuto.
- 46.3) Eventuali contribuzioni, spontaneamente corrisposte da singoli o enti per specifiche attività, possono essere trattenute ed utilizzate per l'espletamento delle stesse dagli organi associativi organizzatori.

Art. 47 – Scioglimento dell'AGeSC.

47.1) Lo scioglimento è deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, con votazione presa a scrutinio segreto. Esso consegue, inoltre, qualora non si costituisca validamente il congresso ordinario, ovvero quello straordinario, nell'ipotesi di cui all'art. 42.6.

A tal fine, ove manchi il numero legale, il Congresso deve essere riconvocato per una data non successiva ai 90 giorni da quella precedente; in tal caso il Congresso è validamente costituito se è presente almeno ¼ degli aventi diritto. Se anche nella seconda convocazione non si raggiunge il quorum previsto per la sua validità, il Congresso è, per l'ultima volta, riconvocato negli stessi tempi sopra indicati, con il quorum di 1/10 degli aventi diritto per la sua validità.

Durante questo periodo gli organi nazionali restano temporaneamente in carica per l'ordinaria amministrazione anche oltre il termine di cui all'art. 10.3.

- 47.2) Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione dell'Associazione verrà devoluto dal Congresso a fini di utilità sociale, per iniziative in ambito educativo e/o di beneficenza.
- 47.3) Il Presidente Nazionale, assistito dal Collegio Sindacale e/o Collegio dei Probiviri, provvede alle formalità per l'estinzione dell'Associazione e per l'adempimento di quanto previsto al comma 2) del presente articolo.
- 47.4) A conclusione delle attività di cui ai commi 2) e 3) il Presidente Nazionale ne darà opportuna pubblicità.

Art. 48 – Norma transitoria

Il presente Statuto, approvato dal XVI° Congresso nazionale, entra in vigore il 26 marzo 2006, tranne che per l'art. 22 comma c) che entra in vigore immediatamente.